



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore

PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice

PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice

a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente

sentenza

- sull'appello n. 2080/2022 depositato il 26/09/2022

proposto da

Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele n. 84 70100 Bari BA elettivamente domiciliato presso
Email_1

contro

Resistente_1 a r.l. – P.IVA_Resistente_1 difesa da Difensore_1 -

CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 -

CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliata presso Email_2

avente ad oggetto l'impugnazione di:

- sentenza n. 471/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 3 e pubblicata il 09/03/2022

atti impositivi:

- avviso di pagamento n. 157433 tari 2020

- avviso di pagamento n. 5954 tari 2021

Richieste delle parti:

Appellante principale: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;

Appellato: rigetto dell'appello principale, accoglimento dell'appello incidentale, riforma della sentenza di primo grado nei limiti della devoluzione dell'appello incidentale, condanna dell'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.

Svolgimento del processo

Il Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro tempore*, come in atti rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data 13.9.2022, poi iscritto a ruolo in data 26.9.2022 e depositato in data 29.9.2022 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 471/03/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva accolto in parte il ricorso proposto dalla società agricola a r.l. "Resistente_1" (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente) avverso gli avvisi di pagamento nn. 157433/2020 (n. 132730 di prot. del 21.5.2021) e 5954/2021 (n. 252149 di prot. del 1.10.2021), entrambi emessi dal Comune di Bari/Ripartizione Tributi.

Con il primo atto, emesso in data 21.5.2021 e notificato in data 19.7.2021, l'ufficio impositore domandava il pagamento della ta.ri. dovuta in riferimento all'anno di imposta 2020 e stimata in € 75.485,40.

Con il secondo atto, emesso in data 1.10.2021 e notificato in data 2.10.2021, l'ufficio impositore domandava il pagamento della ta.ri. dovuta in riferimento all'anno di imposta 2021 e stimata in € 73.050,00.

In entrambi i casi il presupposto della tassa era costituito dal possesso a titolo di proprietà di un immobile ubicato in Bari alla Indirizzo_1 p.t. e censito in n.c.e.u. al Indirizzo_1, dell'estensione complessiva di mq. 4.056,00, ritenuto suscettibile di produrre rifiuti; l'ufficio impositore, ai fini dell'applicazione della tassa, lo aveva classificato come utenza non domestica e ricondotto alla categoria n. 22 (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub) dell'Allegato B al

regolamento comunale n. 40 del 5.9.2014 (e s.m. e i.), emesso ai fini dell'istituzione e dell'applicazione della ta.ri..

La Commissione Provinciale di Bari accoglieva in parte il ricorso ed affermava che la società contribuente svolgeva (quantomeno in via principale) l'attività di "sala ricevimenti" e non di impresa agricola ovvero esercente attività agrituristica; ciò si desumeva dall'attività svolta dal soggetto di diritto che occupava l'immobile prima della contribuente (che era appunto un'attività consistente nell'esercizio di una sala ricevimenti) oltre che dalla sentenza n. 3446/19 di questa Corte (all'epoca C.t.r.) che, in riferimento alle annualità di imposta 2009/2014, aveva accolto l'appello incidentale del Comune di Bari; in base all'art. 19 del citato regolamento comunale n. 40/2014, l'attività in prevalenza svolta dalla contribuente (anche in funzione della classificazione effettuata dall'Istat con i c.d. "codici ATECO") era la ristorazione, in cui andava iscritto l'esercizio di una sala ricevimenti (come detto codice 22 dell'allegato B al citato regolamento).

Il giudice di prime cure rilevava tuttavia che non poteva concludersi che l'attività di ristorazione (con tutte le sue ricadute in termini di idoneità a produrre rifiuti urbani) fosse svolta sull'intera superficie occupata dalla contribuente, pari a mq. 4056; infatti, da tale superficie a suo parere andavano sicuramente esclusi i depositi e le serre, mentre per il pergolato poteva sostenersi che esso fosse una pertinenza della porzione del complesso immobiliare che ospitava l'attività di ristorazione.

Il Comune di Bari chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame di seguito elencati; esso lamentava la violazione dell'art. 1 commi 641, 642 e 649 L. n. 147/13, la violazione degli artt. 2, 6 e 8 del proprio regolamento per l'istituzione e l'applicazione della ta.ri., il travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie e la contraddittorietà della sentenza appellata.

La contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva a sua volta appello incidentale; a mezzo di quest'ultimo la società criticava la sentenza appellata nella parte in cui essa riconosceva la correttezza della classificazione dell'attività da essa svolta come attività di ristorazione (con conseguente attribuzione ad essa del codice n. 22 dell'allegato B al già citato regolamento comunale) e l'illegittimità del regolamento comunale n. 40/2014 in quanto esso non individuava un'apposita categoria tariffaria per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

All'udienza del 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce

del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.

Motivi della decisione

La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..

In via preliminare occorre osservare quanto segue.

La società agricola a r.l. Resistente_1 impugna due avvisi di pagamento emessi dal Comune di Bari, a mezzo dei quali essa viene invitata allo spontaneo versamento della ta.ri. da essa dovuta in riferimento alle annualità 2020 e 2021; si tratta di atti emessi in seno all'attività di riscossione volontaria del tributo.

Benché essi non siano espressamente annoverati nell'elencazione contenuta nell'art. 19 d. lgs. n. 546/92, sono tuttavia atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario.

Infatti la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui *“in tema di contenzioso tributario, il contribuente ha la facoltà e non l'onere d'impugnare atti diversi da quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella specie, l'atto di variazione della categoria TARSU, con la cui notifica il ruolo era stato portato a conoscenza), la cui omessa impugnazione non preclude, pertanto, il ricorso avverso il successivo avviso di pagamento, ossia avverso un altro atto non riconducibile al citato art. 19 ma facoltativamente impugnabile in quanto manifestante il rapporto impositivo”* (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 16952/15).

Tanto premesso, appare necessario, oltre che opportuno, per ragioni di organicità espositiva e di coerenza logico – sistematica esaminare innanzitutto l'appello incidentale proposto dalla contribuente.

L'appello incidentale è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.

Con il primo motivo del gravame incidentale la contribuente denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce che il pergolato (avente una superficie pari a mq. 543), i due gazebi (aventi una superficie pari a mq. 552) e lo spazio destinato ad ospitare l'attività ricettiva (aventi una superficie pari a mq. 272) sono destinati allo svolgimento di un'attività di ristorazione e pertanto è fondata l'applicazione a tali superfici della tariffa prevista per le attività di ristorazione (ossia la tariffa prevista per le attività incluse nella categoria 22 – ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub - dell'allegato B al regolamento n. 40/2014); essa sostiene che al contrario tali superfici sarebbero destinate allo svolgimento di attività agrituristica e che quindi dovrebbe essere loro applicata una differente e meno onerosa tariffa correlata a quest'ultima attività; tariffa che il regolamento comunale

non prevede e che andrebbe individuata in via interpretativa (come tuttavia si vedrà in occasione dell'esame del successivo motivo dell'appello incidentale).

Il motivo è infondato.

L'appellante incidentale sostiene che nelle tre superfici prima menzionate (dell'estensione complessiva di mq. 1.367), nel corso delle annualità in relazione alle quali è stato chiesto il pagamento della tassa, sia stata svolta attività agrituristica.

Incombe sulla contribuente l'onere di fornire la prova dello svolgimento, all'interno delle superfici colpite dal tributo, di un'attività riconducibile ad una tariffa minore di quella applicata dall'ufficio impositore; si tratta infatti di un elemento quantomeno modificativo del diritto di credito vantato da quest'ultimo.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui *“con riferimento alla t.a.r.i., pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”* (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5433/23; in termini cfr. anche Sez. VI° sent. n. 21335/22, Sez. Trib. sentt. nn. 19767/20, 17334/20 e da ultimo 14663/25).

La Corte ritiene che la contribuente non abbia dimostrato, all'interno delle superfici colpite dal tributo controverso, lo svolgimento di attività agrituristica.

L'esercizio dell'attività agrituristica è disciplinato, nel territorio della Regione Puglia, dalla L. n. 42/2013 (intitolata *“Disciplina dell'agriturismo”*) e – a livello nazionale – dalla L. n. 96/2006; il primo testo di legge riprende e precisa, con previsioni di dettaglio, le previsioni di principio stabilite dal primo testo di legge.

La società agricola invero non ha dimostrato di possedere i requisiti che tale legge regionale (ed ancor prima la normativa nazionale) prevede per il suo esercizio.

Tale circostanza avrebbe dovuto essere dimostrata con la produzione in giudizio del certificato di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istituito dalla Regione Puglia (disciplinato dall'art. 6 L.r. Puglia n. 42/2013), il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica (disciplinato dall'art. 8 L.r. Puglia n. 42/2013) ed infine l'autorizzazione, che avrebbe dovuto essere emessa proprio dal Comune di Bari, all'esercizio dell'attività agrituristica (disciplinata dall'art. 10 L.r. Puglia n.

42/2013; tale articolo, attualmente abrogato dall'art. 12 comma 1 L.r. Puglia n. 4/2024, era tuttavia vigente negli anni 2020 e 2021).

Soltanto tale documentazione avrebbe dimostrato incontrovertibilmente lo svolgimento dell'attività agrituristica.

Di contro, la contribuente ha versato agli atti del precedente grado di giudizio materiale probatorio (di natura documentale) inadeguata a raggiungere tale finalità; tale deve ritenersi la s.c.i.a. presentata al Comune di Bari in data 2.7.2014 (prot. n. 154044), la quale non ha alcuna attitudine dimostrativa sia perché è incompleta (è stata prodotta in giudizio soltanto la prima pagina di tale documento e pertanto non si rileva la sottoscrizione del soggetto istante) sia perché nulla comprova circa l'esito del susseguente percorso procedimentale (il cui provvedimento conclusivo è l'unico fattore in grado di dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività in discorso) e peraltro non reca neppure la prova della trasmissione alla competente struttura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura (cfr. art. 9 comma 1 ult. periodo L.r. n. 42/2013); altrettanto deve dirsi per la d.i.a. rivolta al Dipartimento di Prevenzione della A.s.l. di Bari in data 2.7.2014 (prot. n. 118095), la quale è anch'essa incompleta (è stata versata in atti soltanto la prima pagina del documento) e perciò non sottoscritta e, comunque, riguarda una circostanza non dirimente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

Ad identiche conclusioni deve giungersi per il residuo materiale documentale (fotografico e non) prodotto dalla contribuente agli atti del processo di primo grado; la raffigurazione fotografica delle colture praticate all'interno della proprietà della società o delle specie vegetali presenti all'interno delle serre in essa installate oppure la descrizione delle attività (differenti dalla ristorazione o dall'ospitalità della clientela) svolte in tale sito dalla società contribuente (corsi, laboratori, seminari di botanica e di giardinaggio, visite guidate, etc.) non è sufficiente a dimostrare il possesso degli stringenti requisiti stabiliti dalla L.r. Puglia n. 42/2013 per l'esercizio dell'attività agrituristica.

Tali requisiti non consistono soltanto nello svolgimento dell'attività di ricezione e di ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (cfr. art. 2 comma 1 L.r. Puglia n. 42/2013); ma constano anche del rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4 L.r. Puglia n. 42/2013 con riferimento al rapporto tra "tempo lavoro" annuo dedicato alle attività agricole e "tempo lavoro" annuo dedicato a quelle agrituristiche, al numero massimo di posti letto presenti nelle strutture ricettive ed alla provenienza

degli alimenti somministrati o utilizzati per preparare le pietanze servite nel corso dello svolgimento dell'attività agrituristica.

Si tratta di profili della propria attività dei quali peraltro (indipendentemente dal possesso dei titoli abilitativi ricordati in precedenza) la contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza; esistenza che le fotografie e le didascalie illustrative impiegate all'interno del sito *internet* della società agricola non sono comunque in grado di dimostrare.

Ciò non toglie che il medesimo limite è scontato da gran parte della documentazione prodotta dal Comune di Bari anche nel precedente grado di giudizio; invero, la dichiarazione dei redditi presentata da Rappresentante_1 (legale rappresentante della società agricola) nell'anno di imposta 2015 ed il materiale fotografico asseritamente estrapolato dal sito *internet* della società agricola non appaiono per converso idonei a dimostrare che essa, negli anni 2020 e 2021, svolgesse attività di ristorazione.

La dichiarazione dei redditi del Rappres._1 è, appunto, inerente ad un anno di imposta differente e notevolmente anteriore a quelli presi in considerazione dagli avvisi di pagamento; del materiale fotografico, parimenti, non si conosce l'epoca di realizzazione e di pubblicazione all'interno dello spazio *web* (ciò che deve predicarsi naturalmente anche per il materiale fotografico e illustrativo prodotto dalla società) e dunque non può affermarsi che riproduca una situazione esistente nel 2020 e/o nel 2021; essi vanno perciò ritenuti irrilevanti.

Il Comune di Bari ha versato agli atti dei due gradi di giudizio finora celebrati numerose sentenze, emesse da questa Corte ovvero dalla Corte di Bari, pronunciate all'esito di controversie analoghe a quella attuale, intervenute tra le medesime parti ma relative a differenti anni di imposta.

Questi provvedimenti avrebbero respinto, in tutto o in parte, i ricorsi interposti dalla società contribuente.

Trattasi di sentenze che, per esplicita ammissione del Comune di Bari, non sono passate in cosa giudicata e pertanto non si può loro riconoscere alcuna irrefragabile efficacia dimostrativa della fondatezza della pretesa avanzata dall'ente locale; efficacia che invece avrebbe potuto essere riconosciuto ad una sentenza passata in giudicato e pronunciata con riferimento ad un'annualità di imposta precedente a quelle in contestazione, qualora essa avesse stabilito con la relativa autorità l'esistenza di un fatto dotato di efficacia permanente o pluriennale (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n. 13916/06) quale lo svolgimento dell'attività di ristorazione.

Resta il fatto che, dal certificato n. T451857625 rilasciato in data 7.10.2021 dalla C.c.i.a.a. di Bari, si evince che la società contribuente risulta svolgere attività di coltivazione di piante, alberi e tuberi,

agriturismo ovvero l'attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice Ateco 81.3) come attività di importanza primaria e attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codice Ateco 55.20.52) ed attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (codice Ateco 56.10.12) come attività di importanza secondaria.

Peraltro, a differenza di quanto emergerebbe dalla differente documentazione versata in atti dalla società, dalla certificazione camerale si evince che la s.c.i.a. sarebbe stata presentata in data 23.7.2018 e l'attività imprenditoriale sarebbe iniziata in data 4.12.2018.

Il contenuto di tale certificazione non può fungere da prova delle asserzioni della contribuente, tanto più se esso è oggetto di contestazione mosse dal suo avversario processuale.

L'art. 8 comma 5 L. n. 530/93 stabilisce infatti che *“L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”*, così come l'art. 2193 comma 1 c.c. attribuisce all'iscrizione nel registro delle imprese (tenuto dalla C.c.i.a.a.) degli eventi più significativi inerenti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale soltanto una funzione di pubblicità; in ogni caso deve escludersi che l'iscrizione o l'annotazione nel registro delle imprese di un evento o di un risvolto di una determinata attività imprenditoriale sia sufficiente a dimostrarne l'esistenza e la fondatezza.

Per altro verso, qualora all'interno delle superfici più volte richiamate (gazebi, pergolato ed area destinata all'attività ricettiva) si fosse svolta attività agricola (e non meramente agrituristica), come pure adombrato dalla contribuente, le doglianze di quest'ultima sarebbero rimaste prive di pregio.

Infatti, i rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività agricola sono comunque equiparati ai rifiuti urbani dal regolamento comunale n. 40/2014 (cfr. art. 2 comma lett. e), che menziona le foglie, gli sfalci d'erba e le potature di alberi) e quindi non avrebbero consentito alla società agricola di sottrarsi al pagamento della tassa; d'altro canto, la loro produzione ed il loro conferimento (o smaltimento) avrebbe potuto essere agevolmente dimostrato attraverso la produzione in giudizio dei f.i.r. (gli appositi formulari previsti dal d. lgs. n. 152/06 e dalle relative norme di attuazione), che invece non risultano mai versati in atti; per poi tacere la circostanza per cui la società avrebbe dovuto rappresentare tale contingenza all'ente locale mediante l'inoltro della dichiarazione di variazione prevista dall'art. 30 del regolamento, da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si era verificato l'evento in grado di determinare la modifica dell'imponibile.

A tal proposito va osservato, in via del tutto incidentale, che anche le dichiarazioni di variazione trasmesse dalla contribuente al Comune di Bari suscitano non poche perplessità.

La dichiarazione trasmessa in data 27.3.2015 riporta una superficie tassabile pari a mq. 964 destinata allo svolgimento dell'attività identificata dal codice Ateco 55.20.52 ossia l'attività di alloggio connessa alle aziende agricole.

L'estensione di tale superficie appare inferiore a quella dei tre cespiti che, nella prospettazione della contribuente, sarebbero destinati allo svolgimento dell'attività agrituristica, la quale è infatti pari ad € 1.367; essa è altresì notevolmente inferiore alla superficie complessiva di cui la contribuente stessa ha proposto l'accatastamento (con conseguente attribuzione della rendita), la quale – come si evince dalla pag. n. 3 della dichiarazione presentata nell'interesse del Rappres._1 in data 6.6.2014 – al netto delle pertinenze ha un'estensione pari a mq. 4.056.

La denuncia presentata in data 17.4.2025, con la quale si chiede un'imprecisata riduzione del tributo nella misura del 20%, è poi inoltrata dal Rappres._1 attribuendo al complesso immobiliare tassato l'inspiegabile qualità di utenza domestica.

Al netto di tale aspetto, l'infondatezza della doglianza della contribuente va rimarcata alla luce di quanto di recente stabilito dal Consiglio di Stato (V° Sezione) con la sentenza n. 7614 del 30.9.2025 (la quale ha deciso una controversia che verteva sull'annullamento di una delibera comunale di approvazione del regolamento per l'applicazione della ta.ri., della cui legittimità si dubitava nella misura in cui essa equiparava l'attività di agriturismo a quella alberghiera).

Il massimo consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto la legittimità dell'atto normativo impugnato affermando *“Né rileva, sul piano della disciplina generale della tassa, il fatto che l'agriturismo sia connesso all'attività agricola, svolta in maniera prevalente dal ...: il problema si risolve sul piano applicativo del tributo, separando le superfici ... sulle quali sono esercitate le due attività ..., alle quali saranno applicate le differenti tariffe sulla base delle diverse categorie del regolamento comunale alle quali ciascuna è riconducibile”*; pertanto, l'atto regolamentare che presiede all'applicazione della ta.ri. è legittimo (e la pretesa creditoria dell'ente locale è fondata) nella misura in cui esso consente di differenziare, all'interno di un unico compendio immobiliare destinato allo svolgimento di concomitanti attività imprenditoriali, le superfici destinati all'esercizio delle diverse attività (così da applicare nettamente a ciascuna di loro il coefficiente tariffario più appropriato); il che è quanto avvenuto con il regolamento n. 40/2014 del Comune di Bari, il quale ai commi 2, 3 e 4 dispone quanto segue: *“2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche*

ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq."

Conclude peraltro la già ricordata sentenza del Consiglio di Stato affermando che *“la assimilazione o la distinzione tra le categorie di attività assoggettate al tributo in materia di rifiuti urbani, come, nel caso di specie, tra attività di agriturismo e attività alberghiera, non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall'ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, come erroneamente ritenuto dalla sentenza appellata, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti”*.

Nel caso di specie, la contribuente non ha innanzitutto dimostrato di svolgere attività di agriturismo all'interno della superficie di mq. 1367 ospitante i gazebo, il pergolato e lo spazio riservato all'attività ricettiva; inoltre, non ha neppure dimostrato che, anche laddove fosse stata effettivamente svolta tale attività, sarebbe stato da essa prodotto un volume di rifiuti urbani inferiore a quello prodotto da un'attività di ristorazione.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante incidentale denuncia l'illegittimità del regolamento comunale n. 40/2014 e ne chiede pertanto la disapplicazione ai sensi dell'art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/92, con conseguente accertamento dell'infondatezza del diritto di credito vantato dall'ente locale ed annullamento degli avvisi di pagamento.

Il motivo è infondato.

Esso appare innanzitutto perplesso; infatti, la contribuente, per un verso, assume che il citato regolamento sarebbe illegittimo perché non individuerrebbe una apposita categoria tariffaria per l'esercizio dell'attività agrituristica (come stabilito peraltro dal Consiglio di Stato, Sezione V°, con la sentenza n. 1162/2019 a riguardo dell'omologo regolamento adottato dal Comune di Corciano, in provincia di Perugia) e, per altro verso, sostiene (a pag. n. 32) che tale regolamento sarebbe illegittimo nella misura in cui ricomprende nelle attività incluse nella categoria n. 22 del suo allegato B anche l'attività di agriturismo.

Appare necessario fare chiarezza a riguardo di questo aspetto.

La categoria n. 22 dell'Allegato B al regolamento comunale n. 40/2014, intitolata “*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*”, annovera i ristoranti, le rosticcerie, le trattorie, le friggitorie, i self service, le pizzerie, le tavole calde, l'agriturismo, le osterie con cucina, le attività rientranti nel comparto della ristorazione, le aree scoperte in uso.

Quindi, si discosta dal vero la doglianza in esame nella parte in cui reclama l'illegittimità del regolamento comunale poiché esso non individuerrebbe un'apposita categoria tariffaria concernente l'esercizio dell'attività agrituristica in quanto tale categoria è stata individuata ed è proprio la categoria n. 22.

Ne consegue che la fattispecie concreta oggetto del presente processo è esattamente opposta a quella che formava oggetto del processo deciso dalla sentenza n. 1162/2019 del Consiglio di Stato; ciò porta a dubitare dell'applicabilità di essa alla presente controversia.

In disparte tale aspetto, tuttavia, occorre rammentare che, all'esito della disamina del precedente motivo di appello, questa Corte ha stabilito che la contribuente non ha dimostrato di esercitare attività agrituristica; tale conclusione porta perciò ad escludere, in via del tutto assorbente, che il presente motivo possa essere accolto: invero, uno dei presupposti del suo accoglimento è la certezza dello svolgimento dell'attività agrituristica.

A ciò deve in subordine aggiungersi che la contribuente non ha dimostrato l'identità della previsione del regolamento per l'applicazione della ta.ri. del Comune di Corciano riconosciuta come illegittima dalla sentenza n. 1162/19 e quella dell'analogo regolamento del Comune di Bari sospettata di illegittimità.

Il motivo in disamina inoltre appare privo di pregio per due ulteriori ragioni.

In primo luogo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui “*in materia di Tarsu/Tari, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune relativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre n. 507, essendo ammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere.*

Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citato D. Lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate le tipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva la

possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione manifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo D. Lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti" (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 16287/24).

Naturalmente, il richiamo all'art. 68 comma 2 d. lgs. n. 507/93 deve intendersi sostituito da quello all'art. 1 comma 652 L. n. 147/13 (oltre che all'art. 42 comma 2 lett. f) d. lgs. n. 267/00).

Pertanto, la censura che investe il regolamento comunale, emanato ai fini dell'applicazione della ta.ri., nella prospettiva della mancata previsione di un determinata tipologia di immobile, della sua inclusione in una determinata categoria tariffaria o, ancora, della sua esclusione da un'ulteriore categoria non integra la formulazione di un vizio di legittimità il quale, unicamente, può dar luogo alla disapplicazione; al contrario, siffatte previsioni del regolamento comunale integrano l'esercizio di un potere di scelta di natura tecnico – discrezionale, di cui è titolare l'ente locale, la cui fisiologica manifestazione non è suscettibile di tradursi in uno dei canonici vizi di legittimità dell'atto amministrativo (e quindi di dare ingresso all'esercizio del potere di disapplicazione di cui il giudice tributario è titolare).

In secondo luogo, va ricordato ed applicato il principio di diritto pronunciato dalla sentenza n. 7614 del 30.9.2025 della V° Sezione del Consiglio di Stato, prima ricordata, secondo la quale *“la assimilazione o la distinzione tra le categorie di attività assoggettate al tributo in materia di rifiuti urbani, ... , non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall'ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, ... , ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti”*.

La capacità di produrre (o, ancor meglio, la produzione di) un volume di rifiuti inferiore a quello stabilito dall'ufficio impositore deve essere provata dalla contribuente; la quale, nella presente controversia, non ha adempiuto a tale onere probatorio, per le ragioni che si sono già illustrate.

Il rigetto del secondo motivo di appello incidentale (ed in parte anche del primo) comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo di appello incidentale, con il quale la contribuente domanda che la superficie adibita ad attività ricettiva ed ai gazebo siano ricondotti alla categoria tariffaria n. 7) dell'allegato B (alberghi con ristorante), che le serre ed il pergolato siano ricondotti alla categoria tariffaria n. 4) dell'allegato B (campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi), che il

deposito delle attrezzature sia ricondotto alla categoria tariffaria n. 3) dell'allegato B (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta).

Va peraltro precisato che le serre ed il deposito delle attrezzature non sono state affatto menzionate nel primo motivo di appello incidentale.

L'appello incidentale, in conclusione, è infondato e va dunque respinto.

L'appello principale è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

Con l'unico motivo di gravame l'appellante principale lamenta la violazione dell'art. 1 commi 641 e 649 L. n. 147/2013, degli artt. 2, 6 e 8 del regolamento comunale n. 40/2014, il travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie e la contraddittorietà della sentenza di primo grado; il Comune di Bari in sostanza critica tale sentenza nella parte in cui (pagg. nn. 15 e ss.) essa afferma che le serre ed i depositi delle attrezzature avrebbero dovuto essere esclusi dall'applicazione della tassa in quanto non strumentali allo svolgimento dell'attività di ristorazione che connota le residue superfici dell'immobile posseduto dalla contribuente; ed aggiunge che il loro eventuale assoggettamento a tassazione avrebbe dovuto essere preceduto dall'esecuzione di accertamenti tecnici rivolti a stabilire la loro effettiva destinazione e le loro potenzialità, che avrebbero dovuto essere compiuti dall'ufficio impositore.

Il motivo è fondato.

Come si è anticipato, anche la questione devoluta ad oggetto della doglianza in disamina va risolta alla luce del principio di diritto secondo cui *“con riferimento alla t.a.r.i., pur operando il principio secondo cui è l'ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”* (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5433/23; in termini cfr. anche Sez. VI° sent. n. 21335/22, Sez. Trib. sentt. nn. 19767/20, 17334/20 e da ultimo 14663/25).

Ne consegue che avrebbe dovuto essere la contribuente a fornire la prova dell'assenza di strumentalità delle superfici di tali strutture allo svolgimento dell'attività di ristorazione, senza invece addossare all'ente locale l'indebito (nel caso di specie) compimento di accertamenti tecnici, dovendo essa, in caso contrario, soggiacere al principio generale – sancito dall'art. 1 comma 641 L. n. 147/2013 – dell'assoggettamento alla tassa di tutti i locali e le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, a qualsiasi uso adibiti, dei quali il contribuente abbia il possesso o la detenzione.

Non è in contestazione che la società contribuente abbia il possesso delle serre e del deposito delle attrezzature.

Essa tuttavia non ha dimostrato né in fase precontenziosa né nell'ambito del presente processo che essi siano privi della capacità di produrre rifiuti urbani, fermo restando che la sentenza di primo grado non chiarisce – una volta escluso il nesso di pertinenzialità con l'attività di ristorazione – quale attività sarebbe stata svolta al loro interno.

Si è già detto che il materiale probatorio versato dalla società agricola agli atti del precedente grado di giudizio non è in grado di dimostrare che essa, all'interno dell'immobile in discorso, svolgeva attività di agriturismo o, ancora, attività agricola *stricto sensu* intesa (a questo proposito si rammenta che lo svolgimento di quest'ultima attività avrebbe potuto essere dimostrato attraverso il deposito dei f.i.r. comprovanti lo smaltimento dei rifiuti da essa generati).

Deve ribadirsi che l'art. 2 comma 4 lett. e) del regolamento comunale n. 40/2014 considera rifiuti urbani i rifiuti generalmente ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola ossia “foglie, sfalci d'erba e potature di alberi”; e che tutte le ipotesi di esclusione dell'applicazione del tributo (artt. 8 – 10 del regolamento), di riduzione del suo ammontare (artt. 23 – 26 del regolamento) e di riconoscimento di agevolazioni sono accompagnate dalla previsione dell'onere di inoltrare all'ente locale una dichiarazione di variazione (nelle forme e nei termini sanciti dall'art. 30 del regolamento, in assenza di norme di dettaglio) ovvero un'istanza con cui viene comunicata e documentata l'esistenza dei requisiti contemplati per ciascuna di loro.

Una simile dichiarazione o istanza non è stata trasmessa al Comune di Bari per quanto concerne le serre ed il deposito delle attrezzature.

Ciò conferma che la contribuente non soltanto non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa incombente nel presente processo (ed inerente gli elementi impeditivi e modificativi del diritto di credito dell'ente locale) ma non ha neppure esaudito l'onere informativo che le norme di rango primario e secondario vigenti in materia ponevano a suo carico al fine di ottenere, all'esito della liquidazione propedeutica alla riscossione volontaria della tassa (di cui gli avvisi di pagamento sono una manifestazione), la riduzione dell'imponibile e del tributo.

Il punto della sentenza appellata che esonera dall'imposizione le serre ed il deposito delle attrezzature appare pertanto erroneo e meritevole di riforma; ne discende che l'intera superficie dell'immobile posseduto dalla contribuente va assoggettato alla ta.ri., con applicazione – ai fini del suo calcolo – della tariffa prevista per la categoria n. 22 dell'allegato B al regolamento comunale n. 20/2014.

L'appello principale è in conclusione fondato e va quindi accolto.

In definitiva, gli avvisi di pagamento nn. 157433/2020 (n. 132730 di prot. del 21.5.2021) e 5954/2021 (n. 252149 di prot. del 1.10.2021), emessi dal Comune di Bari sono legittimi e fondati; fondata è la pretesa creditoria loro sottostante (inclusa quella concernente il tefa di cui all'art. 1 comma 666 L. n. 147/2013).

Le spese e gli onorari di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/14 (come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa dell'ente locale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 8.240,00 (applicazione dei valori medi in riferimento allo scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00; primo grado di giudizio: fase introduttiva: € 1.040,00; fase decisionale: € 3.360,00; secondo grado di giudizio: fase introduttiva: € 1.200,00; fase decisionale: € 2.640,00), oltre al rimborso delle spese generali.

p.q.m.

la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza n. 471/03/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide:

rigetta l'appello incidentale;

accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta integralmente il ricorso proposto dalla società agricola a r.l. Resistente_1 avverso gli avvisi di pagamento nn. 157433/2020 (n. 132730 di prot. del 21.5.2021) e 5954/2021 (n. 252149 di prot. del 1.10.2021), emessi nei suoi confronti dal Comune di Bari;

dichiara pertanto la società agricola a r.l. Resistente_1 obbligata a corrispondere al Comune di Bari € 75.485,00 a titolo di ta.ri. dovuta per l'anno di imposta 2020 ed € 73.050,00 a titolo di ta.ri. dovuta per l'anno di imposta 2021 (il tutto, al lordo del tefa);

condanna l'appellata (nonché appellante incidentale) al pagamento in favore dell'appellante principale delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.240,00, oltre rimborso delle spese generali, come per legge.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.

*Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso*